



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO AD EVIDENZA PROCEDURA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN GESTIONE ALL'AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DA DESTINARE A CENTRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUBACQUEE.

RICHIESTE CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Se l'art. 9 del bando, (Criteri di Valutazione) - B1 Capacità di garantire un'offerta di servizi più ampia – B1.2 – “Convezioni e accordi con altri operatori turistici dell'Isola dell'Asinara e dell'area vasta anche al fine di allungare la stagione turistica (es. pacchetti congiunti, accordi commerciali, attività di promozione congiunta, ecc.) da allegare all'Offerta Tecnica, sia elemento di valutazione a svantaggio di coloro che non hanno mai operato nell'Isola dell'Asinara favorendo invece coloro che attualmente o in passato abbiamo stretto rapporti commerciali.

R. Come scritto nel bando è solo uno degli elementi di valutazione, e non l'unico. E comunque, attribuisce su un totale di 80 punti, un valore minimo di 5 punti.

QUESITO N. 2

Nel bando pubblicato mancano gli allegati che erano presenti nella gara precedente, come l'offerta tecnica, il disciplinare di gara, il patto d'integrità etc.

R. La procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi non è una procedura di gara non rientrando, la fattispecie in oggetto, cioè la concessione di un bene, quale tipologia soggetta al codice dei contratti pubblici.

QUESITO N. 3

Quali sono le modalità per richiedere la delega per la visita dei locali, come indicato nel bando?

R. Attraverso un ordinario atto di delega sottoscritto dal rappresentante legale partecipante alla procedura. L'atto di delega dovrà essere allegato alla restante documentazione.

QUESITO N. 4

Il sopralluogo dei locali è obbligatorio? Nel caso fosse obbligatorio è garantita la presenza di un funzionario dell'Agenzia Conservatoria delle Coste?

R. Per la partecipazione alla procedura è necessario presentare una autocertificazione di presa visione dei luoghi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

QUESITO N. 5

Durante il sopralluogo dei locali è garantita l'assenza dell'attuale gestore? Vi è la possibilità di fare foto e video dei luoghi.

R: Per la parte strettamente inerente al presente avviso, è possibile acquisire foto che non potranno comunque essere divulgate all'esterno per altri fini.

QUESITO N. 6

Ricordiamo, visto il bando redatto, che il sopralluogo di locali dove operare, per garantire la messa a norma dei locali e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dovrebbe essere accompagnato da esperti tecnici e periti per la valutazione.

R: Ciascun partecipante può decidere di essere accompagnato da tecnici/esperti che lo stesso ritenga utili per le più idonee valutazioni del caso.

QUESITO N. 7

In base alla Determinazione n. 14 del 07/03/2024, art. 5 “vengono approvati i seguenti allegati: - l'avviso pubblico, lo schema di convenzione, l'allegato 1_la domanda di partecipazione, l'allegato 2_ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'allegato 3_ presa visione, l'allegato 4_ trattamento dati, l'allegato 5_modulo offerta economica”; per dare congruenza al Bando pare che manchino: l'offerta tecnica, il disciplinare di gara, patto integrità, dichiarazione presa visione dei locali, Allegato gestori.

R: Vedasi risposta quesito n°2.

QUESITO N. 8

Nell' Art.4 (Sopralluogo) dell'Avviso di gara, parrebbe obbligatorio visionare il sito, anche da chi l'ha già visionato due anni fa? Inoltre non c'è nessuna procedura per la richiesta alla Conservatoria per poter effettuare il sopralluogo.

R: È necessario presentare all'atto dell'offerta l'autocertificazione della presa visione dei luoghi. L'istanza per poter effettuare il sopralluogo potrà essere inoltrata all'indirizzo PEC:

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it

QUESITO N. 9

Nell'Avviso di gara, nella tabella «Elemento di valutazione» nel B1.2: Convezioni e accordi con altri operatori turistici dell'Isola dell'Asinara e dell'area vasta anche al fine di allungare la stagione turistica (es. pacchetti congiunti, accordi commerciali, attività di promozione congiunta, ecc.) da allegare all'Offerta Tecnica Questo elemento di valutazione (5 punti) renderebbe l'attuale gestore avvantaggiato rispetto a tutti gli altri. Un'impresa che non ha mai operato all'Asinara, o che non sia del Comune di Porto Torres come può avere convenzioni e accordi con altri operatori turistici dell'isola?

R: Non esiste nessuna normativa che escluda ad un'impresa di convenzionarsi con operatori di promozione turistica se questa non opera nel territorio di riferimento degli operatori turistici stessi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA
AGENZIA CUNSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

QUESITO N. 10

In base all'Art. 1 dell'Avviso Pubblico inerente Oggetto e finalità della concessione si dichiara: "L'affidamento ha per oggetto la concessione di beni immobili strumentali alla gestione di un centro per lo svolgimento di attività subacquee, da insediare in località Cala d'Oliva nell'Isola dell'Asinara – Comune di Porto Torres". In base all'art. 3 LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 9 recante "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.42 del 23-10-1999): Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. È altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta. Si evidenzia pertanto che le attività che possono partecipare al bando non debbano essere associazioni di nessuna forma giuridica in quanto senza scopo di lucro, invece Inoltre nell'art. 2 dell'AVVISO PUBBLICO inerente Oggetto e finalità della concessione: • Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare: Possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica:

- le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e s.m.i.;
- i consorzi stabili;
- i raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi tra i soggetti sopra individuati;
- gli enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche.

Si evidenzia che gli enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche debbano essere escluse dai soggetti ammessi a partecipare al bando, inoltre le altre imprese e consorzi devono avere l'attestazione di Centro Subacqueo come da LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 9 art. 2 comma 6/3: 6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro", si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale. Pertanto in base alla disposizione di legge, le uniche imprese che sembrerebbe possano partecipare sono i centri subacquei riconosciuti in base ai requisiti della L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, avvalorato anche dall'Art. 3 Requisiti di partecipazione dell'Avviso di gara:

- essere iscritto nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9 e ss.mm.ii.. Per gli operatori residenti in altre regioni è richiesta l'analoga abilitazione eventualmente prevista dalle vigenti norme di riferimento. Si puntualizza che eventuali associazioni erroneamente iscritte all'albo, debbano avere i requisiti richiesti dalla L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, (essere imprese iscritte alla camera di Commercio): 4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono specificare: a) la denominazione prescelta; b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa; c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare; d) ubicazione dei locali in cui si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CUNSERVATORIA DE SAS COSTERAS DE SARDIGNA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA

intende condurre l'impresa; e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge; f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale; g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni. 5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione: a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata; b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;

R: Durante la procedura di verifica dei requisiti di cui all'art.3 dell'avviso – requisiti di partecipazione- verranno valutati i requisiti ed eventualmente esclusi gli operatori che non li posseggono vedasi *“La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati comporterà l'esclusione dalla procedura.”*